

l'oggetto della mia proposta sotto forma di legge, io allora potrò forse ritirarla.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mi pare di avere già dichiarato che in caso di eccedenza si sarebbe operata una riduzione proporzionale su tutte le sottoscrizioni. In quanto poi ad esentare da questa restituzione le sottoscrizioni minori di cinque obbligazioni, io non ho nessuna difficoltà ad aderirvi, essendosi già, se non isbaglio, in questo modo praticato nell'ultimo prestito.

MIGLIETTI. E i prestanomi.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Oh! non credo possibile che si possa far inganni per questa disposizione.

Del resto, se io non divido i timori del deputato Botta, il quale crede impossibile di vedere coperta questa sottoscrizione, non abbraccio neppure le speranze del signor Mellana, le quali, se si realizzassero si vedrebbero accorrere i capitali molto più di quanto dal Governo si chieda. Io credo che la sottoscrizione si riempirà senza difficoltà, ma non vi sarà poi tutta quella concorrenza che egli vorrebbe credere.

MELLANA. Ora che il ministro ha fatta una esplicita promessa, prendendo atto della sua dichiarazione, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2. (*Vedi sopra*)
(È approvato.)

La Commissione propone l'articolo 3 nella seguente conformità:

« Le somme provenienti dall'alienazione dei detti titoli, e che risultassero in eccedenza sul credito della Banca verso le regie finanze, rimarranno presso la stessa in conto corrente a favore di essa. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Qui mi corre debito di togliere uno scrupolo all'onorevole Mellana. Quest'articolo, nel dire che la somma eccedente il debito verso la Banca rimarrà presso la medesima, non impone al Governo che di lasciare la somma stessa in conto corrente.

Dal momento che una somma fosse portata in conto corrente, è a disposizione del Governo, ed io posso assicurare l'onorevole signor Mellana che, molto probabilmente, se ve ne sarà, non vi rimarrà a lungo. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Se niuno domanda più la parola, metto ai voti l'articolo 3 nei termini che venni testè leggendo.

(La Camera approva.)

Viene ora l'articolo 4.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il Ministero accetta la redazione della Commissione tanto per questo che pel seguente articolo.

PRESIDENTE. La Commissione lo propone nei termini seguenti:

« A far tempo dal 15 venturo ottobre la Banca Nazionale dovrà riassumere il cambio dei suoi biglietti in numerario, giusta il disposto dello statuto approvato dalla ridetta legge. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 5 viene dalla Commissione così proposto:

« L'ammontare della circolazione dei biglietti della Banca nazionale sarà esclusivamente regolato dalle disposizioni dell'articolo 11, della legge 9 luglio 1850, coll'aggiunta di una somma eguale a quella dovuta alla Banca dalle finanze dello Stato. »

CARQUET, relatore. Il me parait nécessaire d'ajouter quelques paroles à cet article. Le but de la Commission, comme celui du Gouvernement, en proposant les dispositions

de l'article 5 du projet de loi, se réfèrent certainement à l'état de choses qui existe depuis l'emprunt du 7 septembre 1848.

Je crois que tout le monde entendait la loi dans ce sens là; cependant, par suite de cette préoccupation même, l'article proposé par la Commission a été rédigé de telle manière, qu'après le paiement intégral de l'emprunt du 7 septembre 1848, il resterait un doute sur l'application de cette disposition de la loi; il pourrait arriver que la Banque vint à s'en prévaloir pour augmenter sa circulation dans le cas qu'elle devint créancière du Gouvernement, et elle deviendrait créancière du Gouvernement toutes les fois qu'elle lui fera des avances sur dépôts.

Ainsi, à la fin de l'article et après ces mots: « coll'aggiunta di una somma eguale a quella dovuta alla Banca dalle finanze dello Stato » l'on pourrait ajouter: per l'imprestito del 7 settembre 1848.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Accetto quest'aggiunta.

PRESIDENTE. L'articolo 5 sarebbe dunque così modificato:

« L'ammontare della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale sarà esclusivamente regolato dalle disposizioni dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1850, coll'aggiunta di una somma uguale a quella dovuta alla Banca dalle finanze dello Stato per l'imprestito portato dalla legge 7 settembre 1848. »

COSSATO. Mi pare che qui non si è fissata l'epoca da cui debba cominciare questa disposizione siccome era stabilito nell'articolo proposto dal Ministero.

CARQUET, relatore. Le projet du Ministère avait proposé pour la mise en vigueur de cette loi, le 1^{er} juin. La Commission a pensé qu'il était inutile de préciser une date qui est naturellement fixée par la publication de la loi. En effet, il n'est pas sûr que la loi puisse être publiée dès le 1^{er} juin, et tout porte à croire qu'elle le sera seulement dans le courant ou vers le milieu du mois prochain.

Alors il est tout simple que l'article 5 soit applicable depuis le jour de la publication, mais il est impossible qu'il le soit auparavant. D'ailleurs cette publication ne sera pas retardée extraordinairement, parce que l'urgence en est sentie.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, metto ai voti l'articolo 5, quale l'ho letto testè.

(La Camera approva.)

DI REVEL. L'articolo 18 della legge del 9 luglio dell'anno scorso portava l'autorizzazione di emettere la serie di obbligazioni accennata in questo progetto di legge per un capitale di 18 milioni, con decorrenza dal 1° agosto 1850.

Io domanderei al ministro se egli intenda di alienare queste obbligazioni colla decorrenza fissata dalla legge del 9 luglio 1850.

Dal 1° agosto dello scorso anno al momento dell'alienazione sarebbe già trascorsa ad un dipresso un'annata di interessi. Inoltre vi sarebbero forse già due semestri per i premi, dimodochè potrebbe avvenire, facendosi l'estrazione a sorte pei due semestri medesimi, che alcuni portatori di obbligazioni, così appena sottoscritti a queste, avessero a guadagnare cotesti premi.

Se è poi intenzione di mutare l'epoca dell'estrazione a sorte, sarebbe conveniente di specificarlo in un apposito articolo di legge.

Ma forse potrà occorrervi una difficoltà, ove mai le obbligazioni fossero già scritturate e portassero già inscritta la decorrenza del 1° agosto, e quindi al momento dell'emissione darebbero già due semestri scaduti; in questo caso però io